

**DELIBERAZIONE 8 LUGLIO 2013
300/2013/S/EEL**

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI
VIOLAZIONI IN MATERIA DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 8 luglio 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: legge 93/11);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, recante "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la comunicazione di Acea Distribuzione del 25 giugno 2013, prot. Autorità n. 0023160/A, del 26 giugno 2013 (di seguito: comunicazione 25 giugno 2013);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 2 luglio 2013 (prot. Autorità n. 0023816 del 3 luglio 2013) (di seguito: comunicazione 2 luglio 2013);
- l'allegato A della deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/COM, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito : deliberazione 243/2013/E/COM);

- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A (di seguito : deliberazione 226/2013/A);
- la deliberazione dell’Autorità 8 luglio 2013, 299/2013/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- Terna è responsabile dell’aggregazione delle misure dell’energia elettrica ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche inerenti il servizio di dispacciamento (c.d. *settlement*) e, a tal fine, si avvale dell’opera delle imprese distributrici (art. 8, comma 1 e 2, del TIS);
- in particolare, per quanto concerne le misure delle immissioni:
 - le imprese distributrici di riferimento (come definite dall’art. 6, comma 1, *lett. a*), del TIS) aggregano e comunicano mensilmente a Terna i dati di misura delle immissioni di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese (come definite 6, comma 1, *lett. b*), del TIS), nonché le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione (corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 Kw) connesse alla propria rete e localizzate all’interno della propria area di riferimento; Terna, a sua volta, aggrega dette misure nonché quelle, dalla stessa direttamente rilevate, delle immissioni di energia relative a punti di immissione connessi alla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento (art. 9 del TIS);
 - inoltre, le imprese distributrici di riferimento determinano e comunicano mensilmente a Terna l’energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente da *ciascun* punto di immissione *non* corrispondente ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 Kw connesso alla propria rete, nonché l’energia elettrica *complessivamente* immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente dai punti di immissione non trattati su base oraria corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 Kw localizzati nella propria area di riferimento (art. 38, comma 1, *lett. a*), punti i) e ii), del TIS);
- per quanto riguarda, invece, i prelievi:
 - le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano mensilmente a Terna le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese, nonché le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento; Terna, a sua volta, aggrega le misure dei prelievi di energia elettrica ad essa comunicati dalle imprese distributrici di riferimento e appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento (art. 12 del TIS);
 - inoltre, le imprese distributrici di riferimento determinano e comunicano mensilmente a Terna l’energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale (art. 38, comma 1, *lett. b*), del TIS), nonché, per i punti di

prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, l'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico (art. 38, comma 3, del TIS);

- l'art. 11, del TIS disciplina l'ipotesi di indisponibilità dei dati relativi all'energia elettrica immessa, prevedendo che, qualora la misura non sia disponibile per motivi tecnici non imputabili alla responsabilità del produttore, l'impresa distributrice alla cui rete il punto è connesso proceda ad una stima sulla base dei dati storici di immissione (e, in subordine, tenendo conto della producibilità dell'impianto di produzione interessato moltiplicata, in caso di autoconsumo, per un fattore convenzionale di autoconsumo posto pari a 0,8);
- per il corretto svolgimento delle predette attività, le imprese distributrici devono conoscere i punti di immissione e di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza e, al riguardo, tengono aggiornato un registro elettronico, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (art. 14 del TIS);
- ciascuna impresa distributrice riceve da Terna un corrispettivo a remunerazione dell'attività di aggregazione delle misure relativa a punti di prelievo trattati su base oraria (art. 15, comma 3, del TIS) ed un corrispettivo per l'aggregazione delle misure inerenti punti di prelievo *non* trattati su base oraria (art. 15, comma 4, del TIS);
- la regolazione delle partite fisiche (ed economiche) del servizio di dispacciamento è completata dalla determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo non trattati su base oraria (*load profiling*); detta determinazione convenzionale prevede l'attribuzione, da parte di Terna, a ciascun utente del dispacciamento in prelievo, in ogni area di riferimento, in ciascuna ora, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare, di una quantità di energia elettrica pari ad una quota del prelievo residuo d'area (di seguito: PRA) (art. 16, comma 1, del TIS) e la regolazione, su base annuale, delle partite economiche di conguaglio emergenti dal confronto fra l'energia elettrica effettivamente prelevata in ciascun anno solare e l'energia elettrica attribuita sulla base del PRA (artt. 27 e seguenti del TIS);
- il PRA è pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra l'energia elettrica ivi immessa e prelevata (ai sensi dell'art. 7, comma 2 e 3, del TIS) ed è determinato, unitamente ai coefficienti di ripartizione (del prelievo degli utenti del dispacciamento) mediante i quali il PRA medesimo è attribuito a ciascun utente del dispacciamento, mensilmente dalle imprese distributrici di riferimento che lo trasmettono a Terna (art. 38, comma 1, lett. e), punti i) e ii) del TIS); sulla base delle misure aggregate e sulla base del PRA, Terna calcola ogni mese l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica *prelevata* per punto di dispacciamento e per periodo rilevante (c.d. *settlement* mensile);
- i dati di misura comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi dell'art. 38, del TIS acquisiscono carattere definitivo entro il giorno 15 del mese successivo cui si riferiscono per quanto concerne le misure delle immissioni di energia elettrica relative ai punti di immissione non corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW ed entro il giorno 20 del mese successivo cui si riferiscono per quanto concerne le misure

delle immissioni di energia elettrica relative ai punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW, le misure dei prelievi di energia elettrica e le misure inerenti la determinazione convenzionale dell'energia prelevata e del PRA (art. 43 del TIS);

- ai sensi dell'art. 51, del TIS le rettifiche ai predetti dati sono considerate rettifiche:
 - di *settlement*, se i dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile sono comunicati a Terna *entro* il 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza (comma 2, lett. a);
 - tardive, se i dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile e dei conguagli annuali sono comunicati a Terna *dopo* il 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza (comma 2, lett. b);
- Terna subordina la liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo (diverso dall'Acquirente Unico) e relative a ciascun mese dell'anno precedente e a ciascuna area di riferimento alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente localizzati nella medesima area, il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento (come aggiornata a seguito di rettifiche di *settlement*) e l'energia assoggettata al trasporto sia minore dello 0,5% della maggiore delle due (art. 55, comma 2, del TIS);
- per quanto riguarda, invece, il conguaglio *load profiling* Terna subordina la liquidazione delle partite economiche di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo (diverso dall'Acquirente Unico) in ciascuna area di riferimento alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo *non* trattati su base oraria (diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica) inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente localizzati nella medesima area, il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento e l'energia assoggettata al trasporto nella medesima area sia minore del 2% della maggiore delle due (art. 27 comma 3 del TIS);
- ai fini delle predette verifiche fra energia determinata per il servizio di dispacciamento ed energia assoggettata al trasporto, entro il 20 maggio di ciascun anno ciascuna impresa distributrice di riferimento determina, in relazione al proprio ambito territoriale e alla propria area di riferimento:
 - l'energia assoggettata al trasporto nel mese dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria;
 - l'energia assoggettata al trasporto, come somma sui mesi, per gli utenti del dispacciamento (diversi dall'Acquirente Unico) con riferimento ai punti di prelievo *non* trattati su base oraria;e la comunica a Terna, unitamente ai dati di misura relativi all'energia assoggettata al trasporto che la impresa distributrice di riferimento riceve da quelle sottese (art. 70, comma 3, del TIS);
- i superamenti delle predette soglie, essendo sintomatici di una situazione patologica, bloccano la definizione/regolazione delle partite economiche, con ripercussioni negative su tutto il servizio di dispacciamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- Acea Distribuzione S.p.A. (di seguito: Acea) con lettera 25 giugno 2013 (prot. Autorità n. 0023160 del 26 giugno 2013) ha dichiarato che le difficoltà tecnico gestionali derivanti dai nuovi sistemi informatici introdotti in ottemperanza alle disposizioni in materia di *unbundling* ed alcuni difetti funzionali di tali sistemi, avrebbero determinato “*blocchi su circa 160.000 forniture con competenze degli anni 2011 e 2012*”, nonché disallineamenti tra volumi fisici misurati e fatturati agli utenti del dispacciamento;
- ciò pare trovare conferma nella comunicazione 2 luglio 2013 di Terna che nell’ambito del conguaglio *load profiling* e delle rettifiche di *settlement*, evidenzia che il superamento delle soglie di tolleranza di cui agli artt. 27, comma 3, e 55, comma 2, del TIS, sarebbe da attribuirsi principalmente ai dati di misura comunicati da Acea Distribuzione le cui rettifiche risultano pari al 97% dell’energia elettrica non fatturabile con riferimento al conguaglio di *load profiling* e al 98% dell’energia elettrica non fatturabile con riferimento alle rettifiche di *settlement* rispetto al totale nazionale dell’energia elettrica non fatturabile;
- tale anomala situazione ha, altresì, comportato un intervento urgente dell’Autorità, che ha approvato la deliberazione 299/2013/R/eel, al fine di evitare che la sospensione della liquidazione delle partite economiche di conguaglio di *settlement* e di *load profiling* per mancato rispetto delle predette soglie di tolleranza determini, rispettivamente, ingenti partite economiche non liquidabili per gli utenti del dispacciamento diversi dall’Acquirente Unico, unitamente all’inversione della posizione economica dell’Acquirente Unico verso Terna, in relazione al conguaglio di *load profiling* e un saldo tra proventi e oneri maturati in relazione alla liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement*, pari a circa 3,8 milioni di euro con un conseguente impatto sui corrispettivi per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (*uplift*);
- alla luce di quanto sopra, non risulta che Acea abbia ottemperato con la dovuta diligenza alle attività di propria competenza funzionali all’aggregazione delle misure, indispensabili ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento ivi incluse quelle relative alle sessioni di conguaglio.

RITENUTO CHE:

- tutto quanto sopra costituisca presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio

DELIBERA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Acea Distribuzione S.p.A. per accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione ed irrogare le

- eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. h) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4, dell'Allegato B e dell'Allegato C alla deliberazione 226/2013/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
 4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
 5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
 6. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, può presentare, al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16, della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
 7. di notificare il presente atto, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Acea Distribuzione S.p.A., Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

8 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni